

COPIA

# COMUNE DI ARSIERO

PROVINCIA DI VICENZA



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 45 del 31-12-18**

L'anno duemiladiciotto il giorno trentuno del mese di dicembre alle ore 12:00 nella residenza Comunale.

Convocato dal Sindaco con lettera di invito regolarmente fatta recapitare a ciascun Consigliere, si è oggi riunito in sessione, seduta, convocazione **Prima**, il Consiglio Comunale sotto la Presidenza del Sig. OCCHINO TIZIANA e con l'assistenza del Segretario Comunale Sig. CAPORRINO ANTONIO.

Fatto l'appello risultano presenti:

OCCHINO TIZIANA	P	COMPARIN CLAUDIO	P
SARTORI MICHELE	P	CORTINA GILLES	P
DAL MOLIN ANNA	A	CORNOLO' ANDREA	P
BORTOLAN ALBERTO	P	MENEGHINI CRISTINA	A
VETTORI GIANANTONIO	P	MOSELE GIUSEPPE	P
RIGON ROBERTO	P	FONTANA DOSOLINA	P
LORENZATO ELENA	A		

Presenti n. 10

Assenti n. 3

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sul seguente:

### OGGETTO

**I.U.C. - CONFERMA ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -  
IMU PER L'ANNO 2019**

Assiste alla seduta l'Assessore esterno Sig. Baldan Giorgio – Assessore al Bilancio e politiche tributarie.

Il Sindaco illustra i contenuti del presente provvedimento.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso che:**

- l'art. 1, commi 639 e successivi della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito a decorrere dall'anno 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore e nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU che trova la sua applicazione nell'art.13 del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n.214 e successive modificazioni e negli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23, in quanto compatibili;

**Rilevato** che l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze delle stesse;

**Visto** il comma 707 dell'art.1 della Legge 147/2013 che ha modificato l'art.13 del D.L. 201/2011 ha stabilito che l'imposta municipale propria – IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

**Visto** altresì l'art.9 Bis del D.L. 28/03/2014 n.47 che ha modificato l'art.13 comma 2 del citato D.L. 201/2011 stabilendo che *"A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso"*;

**Atteso** che la Legge 28.12.2015, n.208 (Legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta Unica Comunale (IUC), tra cui le modifiche di interesse del nostro Comune sono:

- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni ( art., comma 10).  
E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazioni principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso

comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. imbullonati);

**Tenuto conto** che, ai sensi dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n.214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76%, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o diminuzione, esclusivamente come segue:

a) **aliquota di base 0,76%**, con possibilità di aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;

b) **aliquota agevolata per l'abitazione principale e relative pertinenze categoria catastale A1, A8 e A9: 0,4 %**, con possibilità di aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;

c) **aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 %**, con possibilità di riduzione fino allo 0,1%;

**Tenuto conto** altresì, che dall'imposta dovuta per le unità immobiliare di categoria A1, A8 e A9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si **detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

**Visto** il Regolamento comunale che disciplina l'applicazione della IUC- nella parte relativa all'IMU approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 13 del 18/03/2014, successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 23/03/2016;

#### **Richiamati:**

- l'art.1, comma 169 della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), che ha stabilito che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni, anche se approvate, successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art.151 del D.Lgs. n.267/2000 che prevede che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo e che il predetto termine può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- Il Decreto Ministeriale del 07/12/2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.292 del 17/12/2018, che ha prorogato il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2019 al 28 febbraio 2019;
- l'art.1, comma 26, della Legge n.208/2015 (Legge di stabilità 2016) e successive modifiche che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per gli anni 2016,2017 e 2018 , rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per

le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI),;

- il DDL di Bilancio 2019 in corso di approvazione , che non rinnova il blocco dell'aumento delle aliquote dei tributi e delle addizionali regionali e locali di cui al punto precedente;
- l'art.13, comma 15 del citato D.L. 201/2011 convertito con la legge n.214/2011 che prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine di 30 giorni dalla loro esecutività e comunque, entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- la comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. 4033/2014 del 25/02/2014, con la quale è resa nota la nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale: [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it)

**Evidenziato** che per effetto dell'art.1 comma 380 della legge 24/12/2012 n. 228 ( Legge di stabilità 2013) è riservata allo Stato l'intero gettito dell'imposta IMU derivante dagli immobili di uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D, con applicazione dell'aliquota di legge dello 0,76%. E' lasciata ai Comuni la possibilità di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota dei fabbricati produttivi D, riservandosi il relativo gettito.

**Ritenuto**, come proposto dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 141 del 22/11/2018 di confermare anche per l'anno 2019 le aliquote e detrazioni deliberate per l'anno 2015 con atto di Consiglio Comunale n. 22 del 12/05/2015, e confermate per gli anni 2016, 2017 e 2018 con deliberazioni di Consiglio Comunale rispettivamente n. 15 del 23/03/2016, n. 8 del 10/01/2017 e n. 67 del 27/12/2017 di seguito riportate:

DESCRIZIONE	ALIQUOTA	DETRAZIONE
Abitazione principale (unità immobiliari di cat. A1, A8 e A9) e relative pertinenze (Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).	4 per mille	€ 200
Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, con esclusione delle categorie di cui sopra.	Esenti, in quanto assimilate ad abitazione principale, con esclusione degli immobili di categoria A1, A8 e A9	---
Altri fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze, inclusi i fabbricati di categoria D	7,6 per mille	
Aree fabbricabili.	7,6 per mille	---
Fabbricati rurali ad uso strumentale	Esenti per legge comuni montani	---

Terreni agricoli	Esenti per legge comuni montani	---
------------------	---------------------------------	-----

**Dato atto** che il gettito stimato per l'anno 2019 netto di competenza del Comune è di € 465.000,00 oltre € 148.222,46 trattenuto direttamente dall'Agenzia delle Entrate come quota da riversare allo Stato per alimentare il fondo di solidarietà comunale nazionale, per un totale di € 613.222,46 (arrotondato 613.200,00);

**Visto** il comma 6 dell'art.13 del citato D.L. 6 dicembre 2011 n.201 convertito con la legge 22 dicembre 2011 n.214, che stabilisce la competenza del Consiglio Comunale in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta IMU;

**Avuti** i prescritti pareri favorevoli a termini dell'art.49, 1° comma, del T.U.E.L., D. Lgs. n. 267/00, espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;

**Sentito** il Segretario Comunale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamento che si persegue con il presente provvedimento il quale non solleva rilievo alcuno;

**Con voti unanimi.** espressi nelle forme di legge;

## D E L I B E R A

1. **di confermare** per l'anno 2019 le aliquote per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU) deliberate per l'anno 2015 con atto di Consiglio comunale n. 22 del 12/05/2015 e confermate anche per gli anni 2016, 2017 e 2018 con deliberazioni di Consiglio Comunale rispettivamente n. 15 del 23/03/2016, n. 8 del 10/01/2017 e n. 67 del 27/12/2017 come sotto riportato:

DESCRIZIONE	ALIQUOTA	DETRAZIONE
Abitazione principale (unità immobiliari di cat. A1, A8 e A9) e relative pertinenze (Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).	4 per mille	€ 200
Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, con esclusione delle categorie di cui sopra.	Esenti, in quanto assimilate ad abitazione principale, con esclusione degli immobili di categoria A1, A8 e A9	---
Altri fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze, inclusi i fabbricati di categoria D	7,6 per mille	
Aree fabbricabili.	7,6 per mille	---

Fabbricati rurali ad uso strumentale	Esenti per legge comuni montani	---
Terreni agricoli	Esenti per legge comuni montani	---

2. **di trasmettere** la presente deliberazione di approvazione delle aliquote IMU 2017, esclusivamente in via telematica, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutive e comunque entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del testo sul portale del Federalismo fiscale per la pubblicazione nell'apposita sezione sito informatico;
3. **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, con successiva e separata votazione unanime, espressa nelle forme di legge, ai sensi del comma 4, dell'art. 134 del D. Lgs. n.267/2000.

PARERI art. 49 - 1° comma – D.Lgs. 18.8.2000, n. 267

Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica:

Il Funzionario Responsabile  
F.to Campana Manuela

Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il Funzionario Responsabile  
F.to Campana Manuela

IL PRESIDENTE  
F.to OCCHINO TIZIANA

IL SEGRETARIO  
F.to CAPORRINO ANTONIO

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Reg.Pubb.n. 24-01-2019

Io sottoscritto Messo Comunale certifico che il presente provvedimento viene oggi pubblicato all'Albo Informatico del Comune [www.comune.arsiero.vi.it](http://www.comune.arsiero.vi.it) ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000.

Arsiero, li 08-01-2019

Il Messo Comunale  
F.to Mioni Susi

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'**

Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta a controllo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce o vizi di legittimità per cui la stessa È DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del comma 3 dell'art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000. il 19 GEN. 2019

Arsiero, li 21 GEN. 2019

IL MESSO COMUNALE  
F.to Mioni Susi

---

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO**

Arsiero, li 30 GEN. 2019

Il Funzionario incaricato  
Mioni Susi



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mioni Susi'.